

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARCHESI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	447
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51. (2162)	447
PRESIDENTE	447, 448
CESSI, <i>Relatore</i>	447
ERMINI	448
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	448
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
D'AMBROSIO: Graduatoria suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie. (2173)	448
PRESIDENTE	448, 450, 452, 453, 454
RESCIGNO, <i>Relatore</i>	448, 449, 450, 451, 452, 454
TESAURO	449, 450
PARENTE	450, 453
PIASENTI	450, 454
D'AMBROSIO	451
POLETTI	451, 453
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	452, 453, 454
LOZZA	453, 454
BERTOLA	453
VETRONE	454
FRANCESCHINI	454
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	454

La seduta comincia alle 9.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Berti Giuseppe fu Giovanni.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51. (2162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 ». L'onorevole Cessi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CESSI, *Relatore*. Un precedente disegno di legge, discusso durante l'esercizio finanziario 1950-51 e relativo alla Stazione zoologica di Napoli, stabiliva, oltre all'assegnazione di un contributo statale annuo di lire 10 milioni, l'assegnazione di un contributo straordinario di lire 6 milioni sul bilancio 1949-50. Allora, riguardo al contributo straordinario, la Commissione finanze e tesoro obiettò che non si poteva far gravare lo stanziamento di 6 milioni su un bilancio scaduto, perché vi si oppo-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

neva la legge sulla contabilità dello Stato. Perciò, da quel progetto fu tolta la parte relativa alla concessione straordinaria di 6 milioni, e fu, invece, approvata quella relativa al contributo annuo di 10 milioni.

Tuttavia, la Commissione riconobbe la necessità di concedere, non appena fosse stato possibile, un aiuto, dato che le condizioni della Stazione zoologica di Napoli sono pressoché disperate. E il disegno di legge che esaminiamo oggi dispone, appunto, per un contributo di 6 milioni. Se mancasse questo contributo, non si potrebbe saldare delle spese che già sono state effettuate. La concessione di questa somma è, perciò, assolutamente necessaria, non dico per risolvere la crisi che travaglia questo Istituto, ma, almeno, per poterlo sistemare provvisoriamente affinché possa continuare a funzionare.

Questa volta, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere pienamente favorevole.

Vorrei solo aggiungere una preghiera rivolta al Ministro: che si provveda un po' più stabilmente, in quanto queste assegnazioni *una tantum* consentono di superare una crisi momentanea, ma non di dare un assetto definitivo. Ora, gli istituti, specialmente gli istituti di ricerca e di studio, non possono vivere alla giornata, hanno bisogno di una certa tranquillità e stabilità per poter organizzare il loro lavoro.

Non ho altro da aggiungere se non la preghiera alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Come ha ricordato il relatore, nel 1950 non potemmo accordare questi 6 milioni perché ci fu eccepiato dalla Commissione finanze e tesoro che essi non potevano gravare sul bilancio 1949-50, già chiuso.

Sono favorevole, oggi come allora, alla concessione di questo contributo straordinario, ma non vorrei che sorgesse la medesima difficoltà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onorevole Ermini che è stata approvata una legge che permette di utilizzare i residui del bilancio 1950-51. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e concordo pienamente con le osservazioni del relatore: anche io mi auguro che questo contributo da straordinario

diventi stabile. Aggiungo, quindi, i miei voti a quelli dell'onorevole Cessi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio 1950-51.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato D'Ambrosio: *Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi nelle scuole medie.* (2173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato D'Ambrosio: « Graduatorie suppletive e graduatorie di ex combattenti dei concorsi delle scuole medie ».

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESCIGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge, che il collega D'Ambrosio ci ripresenta oggi, ha avuto una lunga e anche un po' strana storia. Essa fu approvata, in un primo momento, dalla nostra Commissione in sede legislativa; fu approvata anche dal Senato che vi apportò una lieve modifica, non di natura sostanziale, necessaria perché la legge stessa non fosse inoperante. Tornata la proposta davanti alla nostra Commissione, in questo secondo momento essa fu respinta.

Ed ecco di che cosa si tratta.

Nel 1947 furono banditi dei concorsi generali per le scuole medie; come in tutti i con-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

corsi per cattedre di scuole secondarie, fu stabilito che si facessero tre graduatorie: la prima dei vincitori, che corrisponde al numero delle cattedre messe a concorso, e nella quale vengono compresi tutti coloro che abbiano riportato non meno di 6/10 in ciascuna prova e almeno 7/10 come media. In questa graduatoria dei vincitori è sempre prevista una aliquota di posti riservati agli invalidi, mutilati, ecc. La seconda è quella degli ex combattenti, cioè di coloro che, riportando anche essi una media di 7/10, si trovino nella particolare condizione di essere stati combattenti o reduci. Terza graduatoria, quella suppletiva, nella quale sono compresi tutti coloro che abbiano riportato almeno 6/10.

TESAURO. E che non fossero nelle prime due graduatorie.

RESCIGNO, *Relatore*. Si intende, perché se fossero stati nella graduatoria dei vincitori o dei combattenti, la questione non sarebbe sorta. Del resto, c'è la differenza del punteggio: 7/10 per i vincitori, 7/10 per gli ex combattenti, 6/10 per la suppletiva.

TESAURO. Volevo dire che se un ex combattente ha avuto un punteggio superiore a quello che debbono avere i combattenti per essere inclusi nella loro graduatoria, deve essere incluso nelle altre graduatorie.

RESCIGNO, *Relatore*. Se, per caso, un combattente ha raggiunto un punteggio per cui può essere incluso nella graduatoria dei vincitori, è naturale che esso vada compreso in questa graduatoria.

TESAURO. Ma vi sono casi in cui questo criterio non è stato seguito.

RESCIGNO, *Relatore*. Ho parlato di tre graduatorie. Gli scopi della terza graduatoria sono evidenti: se viene a mancare qualcuno nella graduatoria dei vincitori, o per rinuncia o per altra causa, ne prende il posto colui che viene primo nella graduatoria suppletiva.

Ora, è avvenuto che, in base a una legge del 1938, gli ex combattenti avevano il diritto di essere nominati, appena esaurita la graduatoria dei vincitori, entro trenta giorni dall'espletamento di questa; quelli della graduatoria suppletiva, invece, dovevano essere nominati entro novanta giorni. E il bando di concorso diceva: « I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle graduatorie, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nelle graduatorie pos-

sano essere sistemati in altri posti disponibili (regio decreto 14 marzo 1938, n. 829) ».

È avvenuto che taluni, compresi nella graduatoria suppletiva, hanno riportato un punteggio superiore a quello riportato da altri compresi nella graduatoria degli ex combattenti. Per difendere il loro buon diritto a entrare nella graduatoria dei vincitori è nata la proposta di legge D'Ambrosio che, nella sua prima formulazione, suonava così:

« Dopo l'espletamento delle graduatorie dei vincitori degli ultimi concorsi per titoli, e per titoli ed esami nelle scuole medie di ogni ordine e grado, saranno chiamati per l'assegnazione delle rispettive sedi, in caso di rinuncia dei vincitori, o per altra causa, i nominativi inclusi nelle graduatorie suppletive, che abbiano riportato una votazione superiore a quella di coloro che sono inclusi nelle graduatorie degli ex combattenti.

Gli ex combattenti inclusi nelle graduatorie speciali ad essi riservate, saranno nominati nei limiti del quinto dei posti disponibili, appartenenti ai ruoli transitori o effettivi, comprendendo nel numero dei posti stessi quelli resi disponibili per rinuncia o per altra causa ».

Questa proposta fu presentata il 29 ottobre del 1949 e fu approvata dalla nostra Commissione il 15 dicembre 1949, dopo che il proponente, invitato a trovare una formulazione più chiara, aveva presentato un nuovo testo che differiva solo in qualche parola dal precedente.

La proposta andò, poi, al Senato dove fu discussa il 4 febbraio 1950.

Per inciso, desidero ricordare che coloro che erano compresi nelle graduatorie suppletive, convinti di aver il diritto, in base alla legge del 1938, di essere nominati entro 30 giorni, quando videro che erano nominati in precedenza gli ex combattenti, si rivolsero al Ministero perché fossero salvaguardati i loro diritti. In conseguenza di ciò, il Ministero interpellò il Consiglio di Stato, il quale si pronunciò per una interpretazione rigida del bando di concorso.

Il Senato discusse ampiamente la proposta di legge, con interventi del ministro Gonnella, del relatore Lovera e di parecchi altri senatori, i quali furono, quasi tutti, favorevoli alla proposta. Poiché, nel frattempo, i posti resisi vacanti nella graduatoria dei vincitori erano stati già ricoperti ed erano, inoltre, passati i 90 giorni entro i quali gli appartenenti alla graduatoria suppletiva potevano essere nominati, il Senato dovette necessa-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

riamente preoccuparsi di rendere in qualche modo operante questa legge e, estendendone l'efficacia nel futuro, stabili che i posti che si fossero resi vacanti al 1° ottobre 1950 potevano essere assegnati agli appartenenti alla graduatoria suppletiva i quali avessero riportato un punteggio superiore a quello dell'ultimo ex combattente.

La proposta tornò alla nostra Commissione con questa lieve modifica resa necessaria, ripeto, dal fatto che era già trascorso il termine entro cui poteva essere fatta la nomina, e bisognava, perciò, stabilire un nuovo termine. Dopo una discussione protattasi, per diverse sedute, si passò alla votazione a scrutinio segreto del testo modificato dal Senato, e la proposta fu respinta.

Di fronte al primitivo testo, che mi sembrava oscuro, io stesso feci molte riserve; ma, una volta che la legge era stata approvata dal Senato con quella piccola modifica che era assolutamente indispensabile se si voleva andare incontro a questi appartenenti alla graduatoria suppletiva, tra i quali ve ne sono molti che hanno ottenuto veramente una votazione altissima, fui favorevole all'approvazione. Ma, ciononostante, la votazione segreta ebbe esito negativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO. Salvo vedere se ciò possa avere importanza o meno sulla questione, desidererei chiarire la posizione sulla quale mi sembra non debba sussistere alcun equivoco.

Osservava l'onorevole Rescigno che in tanto è possibile l'inclusione nella graduatoria suppletiva di un candidato, in quanto non sia già incluso nella graduatoria dei vincitori o degli ex combattenti.

Questa affermazione sembrerebbe a prima vista ovvia, ma basta un minimo di attenzione per rendersi conto che non deve essere così, e se qualche volta è stato fatto così, è stato fatto per errore. Infatti, un combattente che ha un punteggio superiore a quello di tutti gli altri combattenti ha diritto, come chiunque altro candidato, di entrare nella graduatoria suppletiva; mentre nella graduatoria dei combattenti dovrebbe aspettare la disponibilità di un quinto dei posti, nella graduatoria suppletiva, se al primo posto, avrà diritto ad essere nominato non appena la prima cattedra si renderà disponibile. Interpretando diversamente le disposizioni legislative in materia, si arriverebbe all'assurdo di accordare un premio a chi è meno preparato degli altri. E noi non possiamo partire da questo presupposto.

RESCIGNO, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Tesauro non mi pare che regga perché nella proposta di legge è stabilito che non si debba ricorrere alla graduatoria suppletiva finché non sia stato messo a posto l'ultimo degli ex combattenti che abbia avuto un punteggio superiore. Questi della graduatoria suppletiva acquisterebbero il diritto solo nel caso che avessero avuto un punteggio superiore a quello degli ex combattenti. Non se ne può, perciò, dolere chi ha avuto un punteggio inferiore.

PARENTE. Noi ci troviamo di fronte a una situazione particolare: a tempo debito, approvammo questa proposta di legge; poi, inopinatamente, allorché si sarebbe dovuto discutere non più la legge, ma la variazione apportata dal Senato, la proposta, messa in votazione, fu respinta. In quell'occasione ricordo di aver interpellato anche la Presidenza della Camera che rimase perplessa: infatti era accaduto, in poche parole, che avevamo respinto una legge dopo averla approvata. Dal momento che la discussione è stata già svolta — e lungamente — e la Commissione, in un primo tempo, è stata d'accordo sulla proposta e l'ha approvata quasi all'unanimità, potremmo discutere sulla sola modifica del Senato, senza ripetere l'intera discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Parente, la Commissione si trova di fronte ad una nuova proposta di legge che deve seguire l'intero iter legislativo.

PIASENTI. Desidererei alcuni chiarimenti dal relatore e dallo stesso proponente. Non comprendo bene se questa proposta sia una modifica della legge che bandiva i concorsi, ovvero dia una diversa interpretazione della legge del 1938.

Se si tratta di una diversa interpretazione, non vedo come si possa andare contro il parere espresso dal Consiglio di Stato. Se si tratta di una modifica, occorre valutare attentamente l'opportunità di modificare una legge che ha già avuto il suo pieno vigore.

Rilevo anche che nella relazione si parla di « una grave ingiustizia perpetrata ». Non mi pare che si possa parlare di « una grave ingiustizia », se il Consiglio di Stato ha ribadito il criterio cui si è attenuto, fino ad oggi, il Ministero nell'assegnazione delle cattedre.

Devo fare anche un'altra osservazione. Troviamo, sempre in questa relazione, delle affermazioni ormai superate. Non è vero che quelli della graduatoria suppletiva abbiano avuto un punteggio sempre superiore a quelli della graduatoria degli ex combattenti. L'al-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

tra volta io intervenni in questa discussione e potei dimostrare, con dati che questa mattina purtroppo non ho, che vi sono stati alcuni della graduatoria suppletiva rimasti al di sotto degli ex combattenti.

C'è, infine, un'altra questione. In una precedente seduta, la Commissione, esaminando una proposta presentata dal collega Poletto e da me, ha discusso a lungo se gli ex combattenti dovessero essere assunti nei ruoli in una percentuale maggiore del quinto attualmente stabilito e, ora, questa categoria benemerita che la legge, nel suo spirito, tendeva a favorire nei limiti del possibile per risarcirla di tutto quello che essa aveva sofferto per la Patria, si troverebbe ancora una volta in sospenso, senza sapere se andare avanti o indietro, prima o dopo la graduatoria suppletiva.

Noi presentatori abbiamo trovato delle difficoltà nel far accogliere quel provvedimento, per il quale gli ex combattenti avrebbero dovuto essere assunti nei ruoli nella proporzione di un terzo anziché di un quinto; tant'è vero che il progetto è stato inviato, per il parere, alla Commissione interni. Ora, mentre si lesina al combattente la possibilità di entrare nei ruoli con una maggiore facilità e speditezza, noi ci troviamo di fronte a una legge che rimette sul tavolo tutto il problema, pone di nuovo il quesito se i combattenti debbano essere assunti prima o dopo. Siamo davanti ad una disposizione che lede nel modo più diretto degli interessi acquisiti, ribaditi autorevolmente da tutti gli organi dello Stato; interessi di una categoria che ha diritto, dopo un parere del Consiglio di Stato, di stare tranquilla nella posizione che giuridicamente ora occupa, in attesa di vedere se sarà riservato ad essa un terzo o un quinto dei posti.

Per questi motivi di ordine morale e giuridico, sono contrario alla proposta di legge.

D'AMBROSIO. Non so quale sia il Bollettino della Scuola consultato dall'onorevole Piasenti, da cui risulti che quelli della graduatoria suppletiva hanno avuto un punteggio inferiore a quello degli ex combattenti. Se la proposta di legge è stata presentata, ciò è avvenuto proprio per il danno morale che venivano a subire i concorrenti migliori. Del resto, la proposta parla chiaramente di concorrenti della graduatoria suppletiva che abbiano un punteggio superiore a quello degli ex combattenti. Ci sono degli ex combattenti che hanno riportato dieci, venti punti meno di questi altri. Ci sono alcuni della graduatoria suppletiva che hanno punti uguali a quelli dei

vincitori. Questa legge, ripeto, ha carattere più morale che giuridico.

POLETTI. Devo aggiungere alcune considerazioni a quelle esposte dall'onorevole Piasenti.

Ricordo alla Commissione che, quando noi abbiamo inviato, per il parere, alla Commissione Interni la proposta di legge che voleva aumentare da un quinto a un terzo il numero dei posti riservati agli ex combattenti, la I Commissione (Interni) ha espresso parere contrario, affermando non essere assolutamente possibile mutare quei termini che erano stati ben chiaramente espressi dai noti decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947.

Se questo principio è valido per gli ex combattenti, a maggior ragione deve essere valido per quelli della graduatoria suppletiva, ed è assolutamente vano sostenere che possa essere suscettibile di interpretazione il termine dei novanta giorni. Il bando diceva chiaramente che quelli della graduatoria suppletiva potevano subentrare a una eventuale rinuncia dei vincitori entro novanta giorni.

Faccio una questione pregiudiziale. Propongo di sospendere la discussione, finché la nostra Commissione non abbia deciso, dopo il parere dato dalla I Commissione (Interni), se favorire o no gli ex combattenti. Se veniamo nella determinazione di accettare il parere della I Commissione (Interni), che, cioè, non si deve modificare, per nessun motivo, quello che era il disposto del bando dei concorsi del 1947, non possiamo modificarlo neppure a favore di quelli della graduatoria suppletiva.

RESCIGNO, *Relatore*. Desidero rispondere ad alcune delle osservazioni che sono state fatte.

L'onorevole Piasenti si poneva il quesito: si tratta di interpretazione o di modifica? Rispondo subito: si tratta di modifica, perciò è stata presentata una proposta di legge. La fase interpretativa si è svolta già tra il Ministero e il Consiglio di Stato. Il Ministero era favorevole alla proposta di legge, ma ha voluto il parere del Consiglio di Stato che è stato per l'interpretazione rigida del bando di concorso.

L'altra questione sollevata, è se così si pregiudichino i diritti degli ex combattenti. Su questo punto molti colleghi sono incorsi in un equivoco: i diritti degli ex combattenti non si ledono affatto, in quanto costoro sono già stati messi tutti a posto. E non lo affermo io, lo affermo, allora, il ministro Gonella dinanzi al Senato. Siccome era stata sollevata la questione se, a sua volta, esistesse una graduatoria tra le due graduatorie, il ministro Gonella rispondeva: « Faccio

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

osservare che non si tratta in alcun modo di un rapporto tra due categorie: ormai, infatti, gli ex combattenti non possono più ricevere alcun danno e, d'altra parte, la graduatoria suppletiva non avrebbe più ragione di esistere, dato che i posti da supplire sono già stati coperti. Ora, poiché si intende venire incontro a una legittima aspettativa di coloro che sono inclusi nella graduatoria suppletiva, è bene porre un limite, il quale nel caso presente consiste nel punteggio che dovrebbe essere superiore a quello di coloro i quali sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti». Tre principi, dunque, ribadisce il Ministro: primo: non c'è un ordine in queste graduatorie; secondo: i combattenti non avranno nessun danno perché sono già stati messi a posto; terzo: se vogliamo andare incontro alle legittime aspirazioni di questi appartenenti alla graduatoria suppletiva, dobbiamo spostare il termine e porre un limite: il limite è il punteggio che deve essere superiore a quello degli ex combattenti.

Detto questo, mi sembra superfluo aggiungere che sono contrario alla proposta di sospensiva.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Relativamente alla proposta di sospensiva dell'onorevole Poletto, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Poletto.

(Non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono dolente di dover dire che il Governo è contrario a questa proposta di legge; è contrario per una ragione di carattere pratico e per una ragione di carattere giuridico.

La ragione di carattere pratico è evidente: si tratta di sottrarre delle cattedre ai concorsi che sono già stati banditi e, quindi, di ridurre notevolmente il loro numero, a danno degli aspiranti e anche a danno della scuola. Gli aspiranti sono circa 130 mila, le cattedre a concorso sono 4000. Se sottraessimo ancora un certo numero di cattedre da queste 4000, indubbiamente menomeremmo le aspirazioni di coloro che concorrono, e rischieremmo di escludere elementi ben preparati. Quindi, andremmo contro l'interesse non solo dei concorrenti, ma anche della scuola.

Per quanto riguarda la ragione giuridica, indubbiamente, una nuova proposta di legge

presentata ad oltre due anni di distanza dall'altra che fu, infine, respinta dalla Camera dei deputati, può avere l'inconveniente pratico di spostare situazioni giuridiche già consolidate. È indubbio che, se si tratta di innovare legislativamente un bando del 1947, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, non è corretto innovarlo nel 1951.

Se si fosse trattato di interpretazione, avrei anche potuto essere d'accordo.

Come la Commissione sa, la questione verte sulle vacanze a seguito di rinuncia dei vincitori. Per esempio, su cento posti, 80 sono per i vincitori, 20 per gli ex combattenti. È evidente che su queste due proporzioni non c'è discussione. La discussione, sorge, invece nel caso che fra quegli ottanta che hanno avuto assegnato il posto, vi siano dieci rinunciari. Allora sorge il quesito: in quale proporzione questi posti devono andare ai combattenti e a quelli della graduatoria suppletiva? Il Consiglio di Stato è stato decisamente contrario alla estensione del termine della graduatoria suppletiva; quindi, in sede interpretativa, per quanto riguarda il Ministero, la questione è risolta. D'altra parte, come ho già detto, innovare il bando del 1947 non è possibile. Per questi motivi, devo dichiarare che il Governo è contrario all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Per la nomina dei vincitori dei concorsi ordinari banditi con decreti ministeriali 10 maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 14 luglio 1947, supplementi numeri 1 e 2, i concorrenti inclusi nella graduatoria suppletiva, sempre che abbiano ottenuto un punteggio superiore a quello di coloro che sono inclusi nella graduatoria degli ex combattenti, saranno assunti nei ruoli nelle cattedre che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1951, salvo il diritto riservato ai perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947 n. 373 ».

RESCIGNO, *Relatore*. Presento un emendamento che risolve la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario relativa al danno che la proposta potrebbe arrecare ai partecipanti ai concorsi che sono stati banditi ultimamente. L'emendamento suona così: sostituire le parole: « che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1951 » con le

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

altre: « che saranno vacanti al 1° ottobre 1952, escluse quelle messe a concorso con i decreti ministeriali 24 aprile 1951, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1951, n. 159 ».

LOZZA. Il mio gruppo è stato sempre favorevole a qualsiasi giusto provvedimento in favore dei combattenti, perseguitati politici, ecc. Però, quando questa proposta è venuta per la prima volta davanti alla nostra Commissione, noi, avendo compreso che riguardava solo una determinata graduatoria per un limitato periodo di tempo e contemplava l'assegnazione del posto a chi aveva ottenuto il punteggio maggiore, vedendo in questo non un danno per gli ex combattenti, ma, in fondo, un premio per coloro che si erano meglio distinti, demmo la nostra approvazione, tanto più che siamo del parere che si debba entrare nel ruolo per concorso, sì, ma non attraverso più concorsi: ne basta uno solo, superato bene.

Anche ora noi riteniamo di dover votare a favore, convinti di fare il bene della scuola e di non ledere i diritti di alcuno.

E l'emendamento dell'onorevole Rescigno ci rende anche più tranquilli. Del resto, non daremo il posto a molte persone della graduatoria suppletiva, ma solo ai più meritevoli, e questo è un premio che si deve dare.

POLETTI. Sono recisamente contrario anche all'emendamento Rescigno, perché esso non risolve quella che per me è la questione di principio e che già ha esposto l'onorevole Sottosegretario: anche dopo questo emendamento, infatti, si modificano i termini di quel bando di concorso che erano chiarissimi. E io sono assolutamente contrario a qualsiasi modifica del bando.

BERTOLA. L'emendamento dell'onorevole Rescigno supera solo una piccola parte delle osservazioni che sono state fatte; quelle di capitale importanza rimangono ancora valide. In primo luogo, come già ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, dobbiamo considerare il danno che ne verrebbe alla scuola. Se non accettiamo il principio che solo chi ha vinto un concorso può salire su una cattedra, noi, indubbiamente, cagioneremo un danno alla scuola.

Rimane, poi, il danno a terzi. Non è facile conoscere a fondo questa intricata questione delle graduatorie. Mi basta, per ora, fare questa osservazione: delle future cattedre che matureranno, un quinto è già riservato ai combattenti dei quali ancora molti non sono sistemati. Se ora noi togliamo altre cattedre per darle a quelli della graduatoria suppletiva,

è evidente che c'è un danno per tutti coloro i quali aspettano di partecipare ai concorsi. Io vi prego di meditare su questo: su tutti questi laureati che aspettano con ansia la pubblicazione di un bando. È una tragedia per certe persone. Vi sono dei professori che insegnano da venti anni, hanno diverse idoneità, aspettano sempre un nuovo concorso, e quando questo è bandito, le cattedre sono pochissime.

Non credo, quindi, che l'emendamento presentato dall'onorevole Rescigno intacchi sostanzialmente le obiezioni fondamentali dell'onorevole Sottosegretario.

PARENTE. Noi stiamo facendo moltissime considerazioni, anche di ordine giuridico, alcune giuste, altre meno. Ma che ora noi dobbiamo preoccuparci del danno eventuale che si può recare, da qui a qualche anno, quando ci saranno di nuovo i concorsi, a coloro che vi parteciperanno, mi sembra fuor di luogo. Si può rispondere in un modo molto semplice: se proprio si vorrà venire incontro a costoro, si metteranno più posti a concorso. Pongo solo questa domanda: coloro che hanno raggiunto, in sede di concorso, valutazioni talvolta veramente lusinghiere, si trovano o no nella condizione di aver maturato un diritto, per lo meno di fronte a chi ha raggiunto una valutazione inferiore? E se questi hanno un diritto, perché dobbiamo preoccuparci di un eventuale danno futuro?

In fondo, la questione si riduce a un centinaio di cattedre, non si danneggiano i concorsi banditi ultimamente, e, d'altra parte, si dà un giusto riconoscimento a chi ha lavorato per farsi un avvenire.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ferme restando tutte le ragioni che ho già esposto, indubbiamente l'emendamento Rescigno attenua la portata della legge in relazione ai prossimi concorsi. Però, non viene meno quella considerazione di carattere giuridico generale che ho già fatto presente, che, cioè, con una legge del 1951 modifichiamo un bando del 1947.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore che sostituisce le parole: « che sono o che si renderanno vacanti al 1° ottobre 1951 » con le altre: « che saranno vacanti al 1° ottobre 1952, salve quelle messe a concorso con i decreti ministeriali 24 aprile 1951, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1951, n. 159 ».

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

VETRONE. Presento un emendamento per sopprimere le parole: « banditi con decreti ministeriali 1° maggio e 4 luglio 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, del 14 luglio 1947, supplemento numeri 1 e 2 ». In tal modo, gli effetti della proposta di legge si estendono anche a tutti i concorsi precedenti a quelli del 1947. Non vedo, infatti, perché la proposta debba riferirsi solo a questi ultimi. Se un provvedimento deve essere approvato, deve valere per tutti i concorsi, ripeto, anche per quelli precedenti al 1947, ai quali, forse, hanno partecipato candidati più meritevoli di quelli che si trovano nella graduatoria suppletiva. Senza questa estensione, questa proposta mi sembra un provvedimento *ad personam*, e devo dichiarare che non trovo per essa alcuna giustificazione.

PIASENTI. Propongo un emendamento aggiuntivo a questo articolo unico. Siccome chi ha formulato questo articolo si è preoccupato di salvare una certa serie di legittimi interessi precostituiti, vorrei che, insieme al diritto dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi banditi, ecc., fosse salvaguardata anche esplicitamente la percentuale riservata agli ex combattenti. Quindi, il mio emendamento, che spero approverete, vuole aggiungere alla fine dell'articolo, dopo le parole: « 21 aprile 1947, n. 373 » le altre: « e senza pregiudizio della percentuale riservata agli ex combattenti ».

LOZZA. Noi siamo favorevoli all'emendamento Piasenti, perché intendiamo anche noi che la percentuale dovuta ai combattenti sia rispettata e mantenuta. Con questo emendamento voteremo anche più tranquillamente a favore della proposta di legge.

RESCIGNO. *Relatore*. L'emendamento Piasenti mi sembra pleonastico, perché la legge non lede il diritto degli ex combattenti. Comunque, se si vuol riaffermare questo principio, riaffermiamolo pure.

Inaccettabile è, invece, l'emendamento dell'onorevole Vetrone, con il quale si potrebbe far riferimento finanche alle graduatorie suppletive dell'altra guerra. Ritengo che sia necessario mantenere i termini stabiliti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accogliere l'emendamento Piasenti. Se la Commissione intendesse modificare la percentuale dei posti riservati ai combattenti, è chiaro che occorrerebbe una legge. Non ha senso parlare di salvaguardia di una percentuale, quando una legge stabilisce che la percentuale è di un quinto. Né, d'altra parte, senza entrare nel

merito della questione, possono porsi riserve che vincolino, per il futuro, la volontà sovrana del legislatore.

Quanto all'emendamento Vetrone, mi permetto di far notare alla Commissione che qui si sta travisando il carattere della proposta di legge: siamo partiti da un progetto che si riferiva al concorso del 1947 e l'obiezione fondamentale era che non si poteva modificare, dal punto di vista legislativo, un bando del 1947 con una legge del 1951. Ma se ora si vuol fare una legge che si riferisca a tutti i concorsi precedenti, chiedo formalmente che sia sentito il parere della Commissione interni.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Vetrone se insiste nel suo emendamento.

VETRONE. Insisto, perché risponde a un criterio di giustizia.

PIASENTI. Relativamente all'osservazione dell'onorevole Sottosegretario sull'emendamento da me proposto, mi permetto di far presente che non ho avuto alcun altro intento, all'infuori di quello di stabilire una analogia con quanto la legge prevede per i perseguitati politici e razziali.

Se la proposta si preoccupa di chiarire che un certo diritto già precostituito viene mantenuto, analogamente, con il mio emendamento, chiarisco che l'altro diritto precostituito, della percentuale riservata agli ex combattenti, rimane impregiudicato. Con questo emendamento non voglio stabilire, in anticipo, che quella percentuale debba essere di un quinto o di un terzo; bensì solo che, come resta salvo il diritto dei perseguitati politici e razziali, così resta salvo il diritto degli ex combattenti. Del resto, l'onorevole Lozza ha affermato che questa aggiunta renderà maggiormente tranquilli nella approvazione della proposta di legge.

FRANCESCHINI. L'emendamento Vetrone, che io accolgo e sostengo, è la dimostrazione *per absurdum* dell'errore in cui noi cadremmo approvando la proposta D'Am-brosio.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Vetrone insiste sul suo emendamento, sarà richiesto il parere in merito della I Commissione (Interni). Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato in attesa del detto parere.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1951

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51 ». (2162).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Caronia, Cessi, Chini Coccoli

Irene, Cremaschi Carlo, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giordani, Lazzi, Lozza, Malagugini, Marchesi, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Tolloy e Torretta.

È in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni.

La seduta termina alle 10,30.